COLLA QUALE SONO APPROVATE DUE CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI POSTALI MARITTIMI

Art. 15 (Quaderno d'oneri concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico)

La Societa' sara' obbligata a trasportare in terza classe ed a meta' prezzo della tariffa i condannati civili e militari, sia che vengano mandati a scontare la loro pena in uno dei punti di approdo dei piroscafi, sia che trovandosi al termine di essa debbano ripatriare.

Il trasporto dei condannati sara' eseguito in modo che essi siano sempre ed efficacemente segregati dagli altri passeggieri, e siano osservate quelle cautele che saranno dalle autorita' determinate; in verun caso il numero di essi potra' eccedere i 25 sui battelli di maggiore portata, ed i 15 su quelli della portata minima.

Gl'indigenti ed i marinai naufraghi che dall'estero ritornano in patria saranno trasportati a spese dello Stato al prezzo di lire 5 al giorno, compreso il vitto. Le richieste per l'imbarco saranno rilasciate dal Console od agente del Governo.

Questi individui non potranno eccedere il numero di 10 per ogni viaggio senza il consenso della Societa'.

Versione in vigore dal 11 maggio 1862, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate due convenzioni per la concessione dei servizi postali marittimi
Estremi	Legge 13 aprile 1862, n. 551
Partizione	Quaderno d'oneri concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1862

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-due-convenzioni-per-la-concessione-dei/quaderno-d-oneri-concessione-servizio-postale-nel-mediterran-art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it